



# COMUNE DI TREVISO

---

area: II

codice ufficio: 682 SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE  
DEL 15/02/2023

OGGETTO: 2022LPSMMS04 - Autorizzazione all'impresa VANIN S.R.L., appaltatrice dei lavori di "Manutenzione straordinaria per il ripristino degli alloggi sfitti – anno 2022" (cod. str: 2022LPSMMS04 – CIG: 9431633DC2), a subappaltare all'impresa Merotto Bau srl, con sede in BOLZANO (BZ), Via Fiume n. 5 Cod. Fisc. e P. Iva 04078640267, le lavorazioni di realizzazione di opere edili – categoria SOA OG1 per un importo complessivo di euro 38.000,00.

Onere: € 0 = IVA compresa.

Premesso che:

- Lo studio di fattibilità dei lavori di “Manutenzione straordinaria per il ripristino degli alloggi sfitti – anno 2022” (cod. str: 2022LPSMMS04), predisposto dal tecnico dell’Ufficio Manutenzioni, è stato approvato con DGC 242 del 19/07/2022 e successivamente inserito nella quarta variazione del Programma Triennale dei LL.PP. e Infrastrutture 2022–2024, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 56 del 29/07/2022;
- con DD 1229 del 13/07/2022 è stato costituito il gruppo di lavoro.
  
- Ai fini della realizzazione dell’intervento è stato necessario affidare l’incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione avvalendosi della collaborazione di un professionista esterno;
- Con DD 1366 del 04/08/2022, esecutiva, è stato affidato l’incarico all’ing. Alessandro Vergani, con sede in Montebelluna, Treviso, in Via Dalmazia, 36 (C.F.: VRGLSN76R26F443V P.IVA: 00 3719700266 – Cod. fornitore: 17127);
- il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile tecnico del Servizio Manutenzioni immobili geom. Stefano De Martin che ha ritenuto sufficiente, data la tipologia dei lavori, l’elaborazione del solo progetto esecutivo ai sensi dell’art. 23, comma 4, del D. Lgs n. 50/2016;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 314 del 27.09.2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria per il ripristino degli alloggi sfitti – anno 2022, per un importo complessivo di progetto di Euro 183.381,04, di cui Euro 156.780,00 per lavori ed Euro 26.601,04 per somme a disposizione;
- con la determinazione del dirigente del settore LL.PP. ed Infrastrutture n. 1858 del 21.10.2022 è stata indetta una gara d’appalto, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), della L. 11.09.2020, n. 120, successivamente modificata dall’art. 51 del D.L. 31.05.2021 n. 77, convertito in L. 29.07.2021 n. 108, per l’affidamento dei lavori in oggetto;
- con determinazione dirigenziale n. 2148 del 21/11/2022 è stato approvato il verbale di gara (prot. n. 164537 – seduta del 09.11.2022), relativo all’appalto di “Manutenzione straordinaria per il ripristino degli alloggi sfitti anno 2022 – accordo quadro (CUP: E42D22000000004 C.I.G.: 9431633DC2);
- i lavori sono stati aggiudicati all’impresa VANIN S.R.L. – C.F./P.I. 03716150267, con sede legale in Valdobbiadene (TV), via Guicciardini n. 2, che ha offerto il ribasso del 13,57% sull’importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta;
- l’importo contrattuale ammonta ad Euro 156.780,00 (IVA esclusa), di cui Euro 153.780,00 per lavori ed Euro 3.000,00 per oneri di sicurezza;
- il contratto è stato stipulato nella forma dell’accordo quadro a rogito del Segretario Generale del Comune di Treviso, Repertorio n. 13569 in data 12.01.2023, registrato a Treviso in data 13.01.2023 al n. 813 Serie 1T Pubblici.

I lavori sono stati consegnati in data 09/02/2023, come da verbale in atti al Settore.

Considerato che con nota acquisita al Protocollo N.0023200/2023 del 10/02/2023, e successiva integrazione N.0025544/2023 del 15/02/2023 l’impresa Vanin srl ha chiesto di poter subappaltare all’impresa Merotto Bau srl, con sede in BOLZANO (BZ), Via Fiume n. 5 Cod. Fisc. e P. Iva 04078640267, le lavorazioni di realizzazione di opere edili – categoria SOA OG1, per un importo complessivo di euro 38.000,00.

Verificato che:

- l'impresa Vanin srl in adempimento a quanto disposto dall'art. 105 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., ha espresso già all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare le lavorazioni di cui sopra;
- l'appaltatore ha provveduto a trasmettere, e successivamente ad integrare, la documentazione relativa alla richiesta di subappalto, in particolare:
  - contratto di subappalto stipulato tra la committente Vanin srl e la contraente Merotto Bau srl;
  - dichiarazione di non sussistenza di forma di collegamento e controllo nei confronti della ditta subappaltatrice ex art. 2359 cod. civ.;
  - dichiarazioni dei soggetti obbligati della ditta subappaltatrice di non incorrere nelle cause che determinano l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/1016 e ss.mm.ii.;
  - dichiarazione del subappaltatore circa la composizione societaria di cui al D.P.C.M. 187/91, art. 1;
  - Dichiarazione del subappaltatore che chiunque svolge attività lavorativa o professionale all'interno dell'azienda negli ultimi tre anni non ha esercitato poteri autoritativi o negoziali quale dipendente del Comune di Treviso (art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001);
  - Dichiarazione del subappaltatore di essere microimpresa;
  - Documentazione attestante il possesso dei requisiti "certificazione SOA"
  - dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008, ai sensi dell'Allegato XVII, comma 1°, lettera d) del D.Lgs. 81/2008;
  - piano operativo di sicurezza del subappaltatore secondo i contenuti minimi di cui al DPR n.222 del 03/07/2003, vistato dal coordinatore della sicurezza.

Precisato che:

- ai fini della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. sono stati acquisiti il DURC regolare del subappaltatore; sono stati richiesti il certificato del casellario giudiziale del rappresentante legale e il certificato di regolarità fiscale;
- il presente affidamento è subordinato all'esito positivo delle verifiche d'ufficio sopra indicate.

Verificato altresì che:

- nel contratto di subappalto sono state inserite la clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari cosicché il subappaltatore ha dichiarato, a pena di nullità assoluta, di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, la dichiarazione – resa ai sensi del comma 14, art. 105, del D.Lgs. 50/2016 – in merito agli standard qualitativi e prestazionali ed al trattamento economico e normativo dei lavoratori, nonché la clausola relativa al Protocollo di legalità;
- dalla verifica dell'elenco delle annotazioni sulle imprese istituito presso l'A.N.A.C. la ditta subappaltatrice non risulta essere iscritta nel predetto casellario informatico ANAC;

Ricordato che:

- i pagamenti corrispondenti ai lavori realizzati in subappalto verranno corrisposti direttamente al subappaltatore, - dichiaratosi "microimpresa" - ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., a valere sugli impegni dell'appaltatore;
- ai sensi dell'art. 105, comma 9, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. l'appaltatore di opere pubbliche è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;
- l'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere a questa Amministrazione prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali;
- l'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere periodicamente a questa Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

Visti:

- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., in particolare gli artt. 80 e 105, il D.Lgs n. 81/2008, il D.P.R. n. 207/2010 - per quanto ancora vigente -, il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 136/2010 e successive modifiche in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la Legge n. 106/2011 (conversione del D.L. n. 70/2011);

Richiamato l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che ha portato alla presente determinazione;

Ritenuto di provvedere in conformità

#### DETERMINA

1. di autorizzare, per le ragioni esposte in premessa e che si intendono qui richiamate, l'impresa VANIN S.R.L., appaltatrice dei lavori di "Manutenzione straordinaria per il ripristino degli alloggi sfitti - anno 2022" (cod. str: 2022LPSMMS04 - CIG: 9431633DC2), a subappaltare all'impresa Merotto Bau srl, con sede in BOLZANO (BZ), Via Fiume n. 5 Cod. Fisc. e P. Iva 04078640267, le lavorazioni di realizzazione di opere edili - categoria SOA OG1 per un importo complessivo di euro 38.000,00;
2. di dare atto che il presente affidamento è subordinato all'esito positivo delle verifiche d'ufficio già richieste dagli uffici;
3. di precisare che dovranno essere osservate tutte le disposizioni previste dall'art. 105 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
4. di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore dei Lavori e al coordinatore della sicurezza affinché provvedano per quanto di competenza, nonché all'impresa interessata dal presente provvedimento, ai sensi della L. n. 241/90 e ss.mm.ii.;

5. di precisare che i pagamenti corrispondenti ai lavori realizzati in subappalto verranno corrisposti direttamente al subappaltatore ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. a valere sugli impegni della ditta appaltatrice;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell'Amministrazione.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA